



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 223 del 4 marzo 2020

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/5322/2019 nei confronti dell'Ordine [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2019- 2021

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 4 marzo 2020;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 16.12.2019 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'Ordine [omissis], con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2019-2021;
- Vista la nota del Presidente dell'Ordine [omissis] con la quale comunicava, in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio istruttore, il nominativo del [omissis] in qualità di RPCT fino a nuovo incarico da attribuire a seguito del rinnovo delle cariche elettorali del 19-22 dicembre 2019;
- Vista la comunicazione prot. n. 101020 del 16.12.2019 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del RPCT, del Presidente, del vice



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo dell'ordine [omissis] per la mancata adozione del documento sopra menzionato;

- Viste le controdeduzioni acquisite al prot. n. 104112 del 24.12.2019, con cui il [omissis], comunicava di non essere più membro del Consiglio direttivo dell'Ordine dal 11.9.2019, a seguito della presentazione delle dimissioni, e di non aver mai ricevuto ufficialmente l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione;

-Viste le controdeduzioni presentate: con nota acquisita al prot. n. 104388 del 30.12.2019, dal [omissis], con cui comunicava di aver rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio direttivo in data 7 marzo 2018, e dalla [omissis] con nota prot. n. 2590 del 14.1.2020, in cui rappresentava di essere rimasta in carica dal 21.11.2016 al 6.10.2017;

-Vista la nota del 13.12.2019 acquisita al prot. n. 103636, con cui il [omissis], in qualità di Presidente dell'Ordine, rappresentava la difficile situazione dell'Ordine caratterizzata da una struttura organizzativa insufficiente e da un numero limitato di iscritti e l'imminente rinnovo delle cariche a seguito di elezioni;

- Visto il verbale registrato al prot. n. 10206 del 6.2.2020 dell'audizione del 6.2.2020, svoltasi presso la sede dell'Autorità, richiesta con nota acquisita al prot. n. 103636 del 23.12.2019, alla quale hanno partecipato per l'Ordine [omissis]: il Presidente [omissis], la RPCT, l'avvocato [omissis], e la [omissis];

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti dell'Ordine dei [omissis], ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 16.12. 2019, l'omessa adozione del PTPCT per il triennio 2019-2021 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).
- ✓ Nel corso del procedimento sanzionatorio, disposto da questa Autorità in data 16 dicembre 2019, è emerso che l'Ordine non ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.
- ✓ Dalla consultazione del sito web dell'Ordine è risultata la pubblicazione del PTPC relativo al triennio 2019-2021, nella sezione "Amministrazione trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza", adottato il 21 gennaio 2020 (come riportato nell'ultima pagina del documento) e predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, [omissis], nominata con delibera n. 2 del 17.01.2020.
- ✓ Si rileva che il documento di che trattasi non è più reperibile sul sito. Risulta, invece, pubblicato il PTPCT 2020-2022, adottato il 14 febbraio 2020.
- ✓ Premesso quanto sopra, le pur comprensibili difficoltà rilevate dal Presidente dell'Ordine, appaiono tuttavia insufficienti a giustificare l'inadempienza in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione. L'ultimo Piano per la prevenzione della corruzione era stato approvato in data 12 gennaio 2016.
- ✓ Il PTPCT 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine in data 21 gennaio 2020, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (16 dicembre 2019) e con un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- ✓ Si ritiene che l'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. *culpa in vigilando*.
- ✓ Si ritiene di valutare in maniera differente solo la posizione del [omissis], il quale non ha ricevuto formale incarico di RPCT, tuttavia, in qualità di membro del Consiglio direttivo fino al 11.9.2019, è destinatario anche lui del provvedimento sanzionatorio.
- ✓ Si ritiene non si debba applicare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19, co. 5, d.l. 190/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014) nei confronti del [omissis], e della [omissis], rimasti in carica nel Consiglio direttivo rispettivamente fino al 8.3.2018 e 6.10.2017.
- ✓ Si rileva altresì una scarsa attenzione dell'ente alle scadenze di legge previste per l'adozione del PTPCT, in quanto l'ultimo Piano predisposto dall'Ordine [omissis] in materia di anticorruzione risulta il PTPCT 2016.
- ✓ Pertanto, si evidenzia una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.
- ✓ In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2019-2021 in capo al Presidente [omissis], al vice Presidente [omissis], e ai componenti del Consiglio direttivo *pro tempore* [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], in quanto soggetti obbligati all'adempimento richiesto dalla legge 190/2012.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2019-2021 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del Presidente, del vice Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo *pro tempore* dell'Ordine, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur



Autorità Nazionale Anticorruzione

caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (Presidente e Consiglio direttivo dell'Ordine) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille)

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], Presidente dell'Ordine [omissis];
- [omissis], vice Presidente del Consiglio direttivo;
- [omissis], consigliere pro tempore;

di disporre l'archiviazione nei confronti del dr. [omissis] e della dr.ssa [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT77O0103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 11 marzo 2020

Il Segretario Maria Esposito